

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 aprile 2026, n. 044/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente il funzionamento dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2023, n. 0154/Pres.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 2 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 4 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 5 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 6 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 7 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 8 Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 9 Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 10 Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 11 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 12 Inserimento dell'articolo 20 bis nel decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 13 Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 14 Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 15 Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 16 Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 17 Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 154/2023
- Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2023, n. 0154/Pres. (Regolamento concernente il funzionamento dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole: «corsi di studio» la parola: «liberi» è soppressa ed è sostituita dalle seguenti: «con programma didattico di tipo libero»;
- b) alla lettera g) del comma 1 dopo le parole: «durata dei corsi,» sono inserite le seguenti: «numero di lezioni previste,».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: «emana entro il» le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;
- b) al comma 3 dopo le parole: «presentano domanda al Servizio» le parole: «dall'1 al 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2 al 30 novembre»;
- c) al punto 2), lettera d) del comma 5 dopo le parole «musica d'insieme strumentale» le parole: «e corale» sono sostituite dalle seguenti: «o vocale»;
- d) il punto 3), lettera d) del comma 5 è sostituito dal seguente:
«3) il numero degli insegnanti dei corsi di studio pre-AFAM e dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero, nelle materie di insegnamento principale di strumento e di canto, in possesso di uno o più dei titoli indicati all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge, che compongono il corpo docente della scuola per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda;»;
- e) il comma 6 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: «successivi a quello» sono soppresses le seguenti: «di prima presentazione della domanda» e dopo la parola: «presentano» le parole: «dall'1 al 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2 al 30 novembre»;

- b) al comma 3 dopo le parole: «entro il» le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;
- c) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«a) copia dello statuto dell'ente richiedente, vigente alla data di presentazione della dichiarazione di conferma, se variato successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco o all'ultima dichiarazione di conferma presentata, e copia dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;»;
- d) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«b) copia del regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica in corso di validità, qualora siano intervenute variazioni dalla presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco o dall'ultima dichiarazione di conferma presentata, e copia dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;»;
- e) alla lettera e) del comma 3 dopo le parole: «di iscrizione all'Elenco» sono inserite le seguenti: «o dopo l'ultima dichiarazione di conferma presentata».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «all'articolo 3» sono soppresse le seguenti: « comma 1,» e dopo le parole: «della legge» sono inserite le parole: «o non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4»;
- b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: «all'articolo 6, comma 4» sono inserite le seguenti: «, nel caso di domande di iscrizione»;
- c) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: «negli articoli» sono soppresse le seguenti: «5,».

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole: «all'Elenco» sono inserite le seguenti: «rispetto al termine indicato all'articolo 7, comma 1»;
- b) alla lettera c) del comma 5 dopo le parole: «domanda di iscrizione o» sono inserite le seguenti: «di dichiarazione».

Art. 6

(Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 le parole: «10 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «10 maggio».

Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
- b) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «di canto» sono inserite le seguenti: «e nelle relative discipline collegate»;
- c) al punto 2) della lettera b) del comma 2 dopo le parole: «iscritti e frequentanti» sono inserite le seguenti: «per l'intera durata» e dopo le parole: «di presentazione della domanda» sono inserite le seguenti: «e fino alla chiusura dello stesso»;
- d) al punto 3) della lettera b) del comma 2 dopo la parola: «reiscritti» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre»;
- e) al punto 4) della lettera b) del comma 2 dopo la parola: «frequentanti» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre».

Art. 8

(Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 è sostituito dal seguente:

«3. Su richiesta del beneficiario con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso. Se il beneficiario ha natura di impresa la concessione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Se il beneficiario non ha natura di impresa per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.»

Art. 9

(Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 è sostituito dal seguente:

«4. Su richiesta del beneficiario con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso. Se il beneficiario ha natura di impresa la concessione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7/2000. Se il beneficiario non ha natura di impresa per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.»

Art. 10

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono sopresse le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Il bando può avere cadenza annuale o pluriennale e viene emanato entro il 30 aprile di ciascun anno o del primo anno del periodo pluriennale di riferimento.».

Art. 11

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuna associazione di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica può presentare un'unica domanda di contributo, entro la data indicata nel bando di cui all'articolo 19, per la realizzazione di un progetto rientrante in una delle tipologie indicate all'articolo 13 della legge. Il progetto viene realizzato in caso di bando annuale nell'anno solare di presentazione della domanda, in caso di bando pluriennale, con concessione annuale del contributo, negli anni solari che compongono il periodo pluriennale previsto dal bando.»;
- b) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole: «dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «o del periodo pluriennale»;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. I requisiti previsti all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.».

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 20 bis nel decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 è inserito il seguente:

«Art. 20 bis

(Subentro di un nuovo ente gestore)

1. In caso di perdita del numero minimo di enti gestori di scuole non statali di musica previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge, in corso di realizzazione del progetto, è ammesso il subentro nella rete di uno o più nuovi enti gestori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, commi 3 e 4, della legge.

2. In caso di perdita del numero minimo di enti gestori di scuole non statali di musica iscritti all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera d) della legge, in corso di

realizzazione del progetto, è ammesso il subentro nella rete di uno o più nuovi enti gestori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, commi 3 e 4, della legge.

3. Nei casi di subentro di cui ai commi 1 e 2, l'associazione di rete comunica via PEC al Servizio, entro quindici giorni dalla sua conoscenza, la perdita del numero minimo di cui all'articolo 14, comma 2, oppure all'articolo 14, comma 3, lettera d) della legge ed entro i successivi sessanta giorni comunica i dati dell'ente o degli enti gestori subentrati.».

Art. 13

(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
«a bis) spese per personale dedicato alle attività di progettazione, coordinamento e verifica dei risultati del progetto, per un importo non superiore al 10 per cento del contributo assegnato;»;
- b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
«d bis) spese sostenute dall'associazione di rete per vitto e alloggio dei docenti e dei tutor impegnati nei progetti didattici musicali, per un importo non superiore al 15 per cento del contributo assegnato;»;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le spese sono sostenute e pagate dall'associazione di rete, direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica iscritte all'Elenco, dalla data di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento indicato nel bando.».

Art. 14

(Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 dopo le parole: «Direttore di Servizio» sono inserite le seguenti: «, adottato».

Art. 15

(Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 è sostituito dal seguente:

«2. Su richiesta del beneficiario, con il decreto di concessione può essere erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso. In caso di bando pluriennale l'anticipo è erogato per ciascuna annualità con le modalità stabilite dal bando. Se il beneficiario non ha natura di impresa per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.».

Art. 16

(Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole: «entro il termine del» le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo» e dopo le parole: «di incentivo.» sono inserite le seguenti: «In caso di bando pluriennale ciascun beneficiario presenta entro il 31 marzo di ogni anno del periodo di riferimento il rendiconto delle spese sostenute nell'anno solare precedente.»;
- b) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
«a) per il capo III: relazione illustrativa dell'attività della scuola non statale di musica svolta nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, con particolare evidenza per l'attività didattica musicale di base dei corsi di studio pre-AFAM;»;
- c) alla lettera c) del comma 5 dopo la parola: «verificatisi» sono inserite le seguenti: «; in caso di bando pluriennale la relazione viene presentata per ciascun anno, in occasione della rendicontazione dell'annualità di riferimento».

Art. 17

(Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 154/2023)

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 154/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti «, fatti salvi, per le associazioni di rete, i casi di subentro di cui all'articolo 20 bis»;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Nel caso di finanziamento di progetti didattici musicali pluriennali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica, la mancata presentazione del rendiconto di ogni singola annualità entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti comporta la revoca del contributo corrispondente alla relativa annualità.
1 ter. In caso di finanziamento di progetti didattici musicali pluriennali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica, i contributi concessi sono revocati parzialmente, con riferimento alle annualità non rendicontate, con le modalità indicate nel relativo bando, se, negli anni successivi al primo, si verificano i seguenti casi:
 - a) perdita o mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti e dichiarati all'atto della presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 14, comma 2, oppure dell'articolo 14, comma 3, lettera d) della legge, fatti salvi i casi di subentro di cui all'articolo 20 bis;
 - b) perdita o mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti e dichiarati all'atto della presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b), c), e), f) e g) della legge.».

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.